



COMUNE DI FOPPOLO (BG)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2008

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Principi Generali
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune
- Art. 6 – Oggetto del servizio e principi generali
- Art. 7 – La raccolta differenziata
- Art. 8 – Responsabilità e competenze del produttore e del detentore
- Art. 9 – Assimilazione ai rifiuti urbani
- Art. 10 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
- Art. 11 – Competenze della Amministrazione Comunale
- Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento
- Art. 13 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria
- Art. 14 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 15 – Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta
- Art. 16 – Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
- Art. 17 - Smaltimento
- Art. 18 - Usi vietati dei contenitori
- Art. 19 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico
- Art. 20 - Definizioni **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**
- Art. 21 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni
- Art. 22 – Gestione delle aree verdi pubbliche
- Art. 23 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale
- Art. 24 – Gestione della viabilità invernale
- Art. 25 – Contenitori portarifiuti
- Art. 26 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati
- Art. 27 – Terreni non edificati
- Art. 28 – Aree occupate da mercati
- Art. 29 – Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 30 – Carico e scarico merci e materiali
- Art. 31 – Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 32 – Manifestazioni pubbliche
- Art. 33 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 34 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 35 – Rifiuti abbandonati
- Art. 36 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
- Art. 37 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili
- Art. 38 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli
- Art. 39 - Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali
- Art. 40 – Tipologie di rifiuti conferibili direttamente dalle utenze
- Art. 41 – Divieti
- Art. 42 – Controlli
- Art. 43 – Entrata in vigore
- Art. 44 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia nonché al D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 .

2. Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione;
- e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto nei circuiti comunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 .

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D. lgs.152/2006 ed in particolare:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) ai materiali esplosivi in disuso;
- e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
- f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. f del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare

riferimento al principio comunitario “ chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia ,efficienza, economicità e trasparenza.

4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità Dei rifiuti. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, compreso l'utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.;

5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla Deliberazione

G. R., art. 199 del D.Lgs. 152/2006

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008 e rispettivi allegati (che si intendono facenti parte e recepiti nel presente regolamento), ai fini del presente regolamento si intende per:

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento , di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di dettirifiuti.

detentore : il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

raccolta : l'operazione di prelievo , di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

raccolta differenziata : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo, ed al recupero di materia.

conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;

smaltimento : le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti non recuperabili/valorizzabili (es. deposito al suolo in discariche, incenerimento etc..).

recupero : le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti recuperabili/valorizzabili (es riciclo, rigenerazione ,uso come combustibile o per produrre energia etc..).

luogo di produzione dei rifiuti : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (vedi punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D. L.gs.152/2006 e s.m.i.) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali recuperabili/valorizzabili.

deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni previste al comma 1 punto m) art.183 del D. .gs.152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008.

spazzamento strade : modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ATO Ambito Territoriale Ottimale:costituito ai sensi dell'art 200 del D. lgs. 152/06 e s.m.i. delimitato dal Piano regionale, con il quale i Comuni assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi.

società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del ATO di bacino ;

raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di

recupero; per il territorio comunale in riferimento alla raccolta congiunta di plastica, lattine, cartoni per bevande e piccoli imballaggi di polistirolo;

compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

albo dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;

area ecologica ovvero **isola ecologica semplice:** area per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati prevalentemente di provenienza domestica e non pericolosi;

centro di raccolta ovvero **isola ecologica con gestione:** area non presidiata senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Ha la funzione di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni differenziate a servizio di comuni o aggregazioni di comuni; può inoltre essere strutturato per accogliere anche rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni;

conferimenti multipli: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;

utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani:**

a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione umida** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;

3. **frazione secca** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico ovvero i rifiuti altrimenti non recuperabili;

4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

5. **combustibile da rifiuti (CDR)** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903 – 1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- il rischio ambientale e sanitario

- la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità

- la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione

6. **combustibile dai rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903 – 1 e successive modifiche ed integrazioni , come RDF di qualità elevata

7. **composti da rifiuti** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità.

8. **composti di qualità** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che

rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. n.217 del 2006 e s.m.i.

9. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati “T” ,“F” , “Xi” (es. vasi di pitture e vernici, solventi etc.), (batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti) e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego e origine domestica;

10. **RAEE** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originarie dalle utenze domestiche, secondo la definizione stabilita dal D. Lgs. 152/2006;

11. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico.(es. materassi , reti per letti , etc..)

b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198 comma 2, lett. g) del D. L.gs.152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008.

c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), e) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.

g) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;

h) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritti all' art. 12 del presente regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici, salvo i potenzialmente pericolosi

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. b) punto 5) del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.L.gs. 04/2008;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti;

Ai sensi dell' art. 188 del D. Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal citato art. 184 comma 3 dello stesso D. Lgs. 152/2006, sono tenuti a provvedere , a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 5 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune attraverso l'ente gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

a. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.

b. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.

c. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani particolari.

d. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore.

e. Servizio di spazzamento rete stradale

f. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;

g. tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito Contratto di servizio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

Art. 6 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile, e secondo i principi del piano Regionale dei Rifiuti approvato dalla Deliberazione G. R..

3. Il Comune, nel rispetto delle competenze definite dal presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale;

5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi nuovi e adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere sempre tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta e ad uso esclusivo del comune.

6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 7 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente articolo.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, o attraverso appositi contenitori per le utenze condominiali, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

4. Il Comune, stabilisce:

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;

b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;

5. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

Art. 8 – Responsabilità e competenze del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

2. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento.

3. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia pericolosi che non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori degli stessi rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

Art. 9 – Assimilazione ai rifiuti urbani

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono definiti, ai fini della raccolta, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i **criteri quali-quantitativi** sottoindicati.

1. Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

a) imballaggi primari in genere (cartone, plastica, legno metallo e simili) e imballaggi secondari comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta;

- b) contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- c) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- d) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- e) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta;
- f) plastica molle, cellophane, ecc.;
- g) accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
- h) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- i) paglia e prodotti di paglia;
- l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) feltri e tessuti non tessuti;
- n) pelle e similpelle;

Nella tabella 1 sono riportati i codici CER relativi ai suindicati prodotti.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

Non sono assimilati i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e quelli identificati come beni ingombranti i derivanti dalle attività di cui al precedente articolo (rifiuti speciali)

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 lett.e) dell'art.195 del D.Lgs. 152/06 non sono altresì assimilati agli urbani:

- i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

2) criteri quantitativi:

I criteri quantitativi vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06;

In conseguenza, sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità corrispondente alla capacità del contenitore assegnato con riferimento alla tipologia di utenza ed ai programmati turni di raccolta del sistema attivato dall'Amministrazione Comunale, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento per il conferimento diretto da parte delle utenze.

1. Ai sensi dell'art.198 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008, l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è stabilita secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto su citato.

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui alla Tab 1 del presente regolamento;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/pezzi/settimana destinati allo smaltimento" della tabella 2 all'art.58 del presente regolamento;

c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la società appaltatrice del servizio .

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico ; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si

formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n.114 del 1998. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008, tali norme avranno valenza fino all'approvazione dei criteri di assimilabilità che saranno emanati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

5. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato dal presente regolamento.

6. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARSU o della Tariffa deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.lgs. 152/2006 in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

7. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 10 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli eventuali uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

10. Per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali si dovrà predisporre apposita comunicazione all'impianto di conferimento, contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L'accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6.

Art. 11 – Competenze della Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.

3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:

- a. definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b. definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
- c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
- d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
- e. promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.

5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
3. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.
4. Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 1.000 m dal più vicino contenitore portarifiuti, fatti salvi i luoghi serviti da "isole interrate".
5. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.

Art. 13 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune); detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene .
2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
3. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani.
4. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.
5. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori stradali e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti

stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
7. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.

Art. 14 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione.
- b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:
 - rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);

2. I rifiuti urbani particolari (come definiti dal presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Gestore o presso gli impianti del Gestore stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta indicati dal Gestore; secondo le modalità dettate dal Gestore del servizio, in particolare:

- a. pile: in appositi contenitori predisposti dal Gestore;
- b. medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie e ambulatori;
- c. altri rifiuti di cui all'art. 3: conferimento diretto da parte del produttore presso gli impianti del Gestore;

Art. 15 – Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta

1. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:

- a. i rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume;

- b. i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;

2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti all'interno del cassonetto per l'indifferenziato rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata;
- b. I rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore, in particolare le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate;
- c. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- d. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
- e. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo);
- f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- g. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- h. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori;
- i. è vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.
- j. è vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
- k. è altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

3. Raccolta effettuata tramite bidoncini in polietilene.

Vengono normalmente impiegati per servire le utenze sparse sul territorio e sono comunque collocati in numero proporzionale alle utenze da servire;

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei sacchi e/o bidoni dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b. i rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile
- c. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso.
- d. è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)
- e. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno della piazzola ecologica

- f. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- g. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori.

4. Modalità di raccolta porta a porta effettuata con sacchi a perdere posti in giorni ed orari prestabiliti:

- a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque secondo quanto stabilito dalle modalità esecutive previste nei Contratti di Servizio;
- b. i sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- c. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
- d. i rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).
- e. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.

5. Modalità di raccolta differenziata porta a porta all'interno di attività economiche:

- a. i rifiuti recuperabili, in genere imballaggi, devono essere accuratamente ridotti di volume
- b. gli imballaggi eventualmente sigillati, devono contenere al suo interno solo altri rifiuti recuperabili della stessa tipologia, e non altre tipologie di rifiuto
- c. Il ritiro verrà effettuato su frequenza programmata o su richiesta di ritiro.

Art. 16 – Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :

- a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida ove presente;
- b. presso gli impianti del Gestore o tramite appuntamento con il gestore del servizio per il ritiro.

2. Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta, questi potranno essere conferiti presso gli appositi cassonetti per rifiuti organici nei limiti della loro capacità e nelle zone dove questo servizio è presente. Diversamente è fatto obbligo di conferire tali rifiuti direttamente presso gli impianti del Gestore o usufruendo del servizio di raccolta con le modalità impartite dal Gestore.

3. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.

Art. 17 – Smaltimento

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

Art. 18 - Usi vietati dei contenitori

1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:
 - a. di rifiuti pericolosi;
 - b. di rifiuti speciali non assimilati;
 - c. di rifiuti costituiti da sostanze liquide;
 - d. di materiali accesi;
 - e. di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 - f. di rifiuti di imballaggi terziari;
 - g. di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
 - h. di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..)
 - i. di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio)
2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
3. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

Art. 19 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punti 9 - 10), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 9), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti.
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

- a) presso l'area ecologica su prenotazione;
- b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione;
- c) mediante scarrabile collocato temporaneamente sul suolo pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l'oggetto principale dell'attività produttiva;
- b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
- c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
- d) In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso la piazzola ecologica nella misura indicata

Il conferimento è ammesso previo chiamata avendo cura di evitare che il bene possa produrre nelle operazioni di consegna sgocciolamento di liquidi.

e) E' vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente alla piazzola ecologica.

f) Su richiesta specifica dell'utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

g) I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art.3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "Rae provenienti dai nuclei domestici" e possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita, esclusivamente presso l'Ecocentro comunale che si configura come "centro di raccolta comunale di Rae" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D.Lgs. 151/05.

h) I Rae diversi da quelli citati al capoverso precedente ("Rae professionali") non possono essere conferiti all'Ecocentro, salvo l'Amministrazione Comunale non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. Nell'eventualità anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i Rae nell'Ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti.

Art. 20 - Definizioni NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua come stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.

Art. 21 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori porta-rifiuti

- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

Art. 22 – Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono recare con se gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 23 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:

- a. le strade e piazze classificabili comunali;
- b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
- c. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d. le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 24 – Gestione della viabilità invernale

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.

2. Le modalità di effettuazione del servizio da parte del Gestore sono eventualmente stabilite dal contratto di servizio.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.

4. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi agli uffici pubblici e luoghi di pubblico interesse.

5. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 25 – Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.

2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.

3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

Art. 26 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 27 – Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 28 – Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente Regolamento e nelle Ordinanze Sindacali per ciò che riguarda le raccolte differenziate

3. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

4. Le aree in concessione sono soggette a tariffa.

Art. 29 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 30 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 31 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 32 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 33 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 34 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 35 – Rifiuti abbandonati

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Art. 36 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 37 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 38 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all'art.29 del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici. Per tali rifiuti è previsto il conferimento al servizio pubblico secondo le specifiche sopraindicate.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati nel presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 39 - Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

4) autosmaltimento dei rifiuti;

5) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

6) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

7) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 40 – Tipologie di rifiuti conferibili direttamente dalle utenze

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da inviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento. Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche in forma differenziata i seguenti rifiuti, nella misura massima ivi indicata, per alcuni dei quali è prevista anche la specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli:

Tabella 1

Tipo di rifiuto Codici CER Quantità per utenza

Sostanza organica da rifiuto urbano 200108 250 litri/settimana
 Rifiuti urbani misti 200301 250 litri/settimana
 Rifiuti vegetali da sfalci e potature 200201 1 mc/settimana
 Vetro ed imballaggi in vetro 200102 - 150107 20 pz/conferimento (vetro in bottiglie)
 3 pz/conf. (vetro ingombrante)
 Carta – Cartone ed imballaggi celluloseici 200101 - 150101 1 mc/settimana
 Plastiche ed imballaggi in plastica 200139 - 150102 1 mc/settimana
 Imballaggi in metallo piccola pezzatura 150104 20 pz/conferimento
 Legno e imballaggi in legno 200138 - 150103 3 pz/conferimento
 Tessili ed imballaggi tessili 200111 - 150109 5 pz/conferimento
 Imballaggi misti 150106 20 pz/conferimento
 Abbigliamento 200110 10 pz/conf./giorno
 Ingombranti metallici 200140 3 pz/ conf./settimana
 Altri ingombranti 200307 3 pz/ conf./settimana
 Elettrodomestici contenenti CFC 200123(*) 1 pz/ conf./mese
 Altre apparecchiature fuori uso contenenti
 componenti pericolosi 200135 (*) 1 pz/ conf./settimana

Tabella 1

Tipo di rifiuto Codici CER Quantità per utenza

Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose 200136 1 pz/ conf./settimana
 Pile e batterie 200133 (*) -2001341 pz/ conf./giorno (se riferito ad accumulatori)
 Medicinali scaduti 200132 1 kg/conf./settimana
 Contenitori etichettati T o F 150110 (*) 1 kg/conf./settimana
 Lampade al neon 200121 (*) 5 pezzi/settimana
 Oli minerali esausti 200126 (*) 5 kg/conf./mese
 Oli vegetali e animali 200125 2 kg/settimana
 Rifiuti inerti 170107 0,2 mc/settimana

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico Regolamento di Gestione dell'Ecocentro che pur non allegato fa parte integrante del presente Regolamento. Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'Ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'ammissibilità del rifiuto prodotto da utenze non domestiche, la tabella seguente riporta i quantitativi massimi conferibili presso l'Ecocentro.

Tabella 2

Tipo di rifiuto Codici CER Quantità (litri/sett)

Sostanza organica da rifiuto urbano 200108 360 **litri/sett**
 Rifiuti di mercati 200302 360 **litri/sett**
 Rifiuti urbani misti 200301 360 **litri/sett**
 Rifiuti vegetali da sfalci e potature 200201 2.000 **litri/sett**
 Vetro ed imballaggi in vetro 200102 - 150107 720 **litri/sett**
 Carta – Cartone ed imballaggi celluloseici 200101 - 150101 480 **litri/sett**
 Plastiche ed imballaggi in plastica 200139 - 150102 720 **litri/sett**
 Imballaggi in metallo piccola pezzatura 150104 360 **litri/sett**
 Legno e imballaggi in legno 200138 - 150103 120 **litri/sett**
 Tessili ed imballaggi tessili 200111 - 150109 120 **litri/sett**
 Imballaggi misti 150106 480 **litri/sett**
 RAEE da nuclei domestici (D.Lgs. 151/05) vari 1 pz/settimana

Art. 41 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;
- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, gomme da masticare, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2. Presso le isole ecologiche sono vietati:

- a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- g) il danneggiamento delle strutture;
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 42 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvedono le Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 43 – Entrata in vigore

1. Vengono abrogati il "Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti" approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 23/08/2007 e le successive modificazioni ed integrazioni nonché tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 44 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.